



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 024 SERVIZIO PARTECIPAZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,  
CONTRATTI E APPALTI  
DEL 01/07/2020

**OGGETTO:** Mobilità di Marca S.p.A. - Servizio di trasporto pubblico locale urbano. Accertamento ed impegno di spesa dei finanziamenti regionali per le mensilità da maggio a ottobre 2020.

**Onere:** € 3463112,2 = IVA compresa.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 5 par. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, con atto prot. n. 95431 rep. 13258 del 4.10.2013 è stato stipulato, tra il Comune di Treviso e la società A.C.T.T. S.p.A. (allora affidataria del servizio), il contratto avente ad oggetto l'affidamento del trasporto pubblico locale fino al 31.12.2014; dall'1.1.2014 la società Mobilità di Marca S.p.A. è subentrata alla società A.C.T.T. S.p.A., per effetto della fusione per incorporazione approvata dall'Assemblea straordinaria dei soci del 13.9.2013;
- l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra i quali il trasporto pubblico locale), di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza e di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni;
- con D.G.R.V. n. 1915 del 28.10.2014 la Regione del Veneto:
  - ha preso atto della *"Convenzione per la costituzione dell'Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso"*, sottoscritta in data 8.9.2014, tra la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Asolo, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto, che prevede la delega di funzioni, da parte dei Comuni su indicati, a favore della Provincia di Treviso, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
  - ha designato la Gestione Associata tramite Convenzione quale Ente di Governo del trasporto pubblico locale del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso;
- con il medesimo provvedimento la Giunta Regionale ha dato atto che, con la costituzione dell'Ente di Governo, non cambiano i rapporti finanziari tra la Regione e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/1998;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. g) e art. 4 comma 2 della citata Convenzione spetta invece all'Ente di Governo erogare le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi;
- con deliberazione n. 17 del 4.9.2017 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha:
  - deliberato di *"confermare in proroga tecnica fino alla data di affidamento della gara per la gestione dei servizi di TPL urbani ed extraurbani nel bacino della Provincia di Treviso e comunque fino al termine massimo di cui all'art. 8 comma 2 del Reg. CE 1370/2007, il contratto di servizio con Mobilità di Marca S.p.A. per i servizi di TPL nel tempo concessionati dai Comuni alle singole società ora confluite in MOM S.p.A."*;
  - dato atto che *"la proroga tecnica viene disposta per l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi di TPL del bacino territoriale del TPL di Treviso per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di gara"*;
  - dato atto che *"i rapporti finanziari relativi alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. n. 25/1998 rimangono assoggettati alla disciplina previgente la costituzione dell'Ente di governo e, pertanto, le società concessionarie continueranno a fatturare ai singoli enti nel tempo concedenti gli affidamenti"*;
- con deliberazione n. 30 del 20.12.2019 la Conferenza Permanente dell'Ente di governo ha confermato la succitata proroga tecnica per il tempo strettamente necessario per il completamento della procedura di gara a doppio oggetto indetta dall'Ente di Governo/Provincia di Treviso per l'individuazione di un nuovo socio di MOM SpA e contestuale concessione di servizi di trasporto pubblico locale a MOM SpA, avviata con l'invio della lettera invito il 23.9.2019;
- all'esito della procedura di gara "non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione" (avviso di post-informazione dell'Ente di governo del 20.2.2020);

Premesso, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 32 della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25 e ss.mm.ii., la Regione del Veneto assegna annualmente agli Enti affidanti, le risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula del contratto di servizio con l'azienda affidataria per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;
- l'art. 16 bis del D.L. 6.7.2012 n. 95 - conv. in L. 135/2012 - come sostituito dall'art. 1 comma 301 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013, ha istituito il "*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale*" che dal 2013 costituisce la principale fonte di finanziamento del Settore del TPL;

Preso atto che in relazione all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e alle conseguenti misure di restrizione:

- l'articolo 1, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ha previsto che "*Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali*";
- con ordinanza n. 29 del 12.3.2020 il Presidente della Regione del Veneto ha disposto che gli Enti affidanti servizi di TPL sul territorio regionale devono procedere alla riduzione dell'offerta dei medesimi con le modalità riportate nella citata ordinanza; con ordinanze n. 34 del 24.3.2020, n. 36 del 2.4.2020 e n. 40 del 13.04.2020 il Presidente della Regione del Veneto ha prorogato la validità della predetta ordinanza fino al 3.5.2020;
- con decreto del 13.3.2020 il Presidente della Provincia, Ente di governo della mobilità nella Marca Trevigiana, ha disposto di procedere alla revisione del programma di esercizio dei servizi di TPL esercitati da Mobilità di Marca S.p.A., per le finalità e per la durata indicate all'art. 1, punto 5), del DPCM 11.03.2020 e nell'ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 29 del 13.3.2020;
- con ordinanze n. 45 del 03.5.2020, n. 49 del 18.5.2020 e n. 60 del 14.6.2020, il Presidente della Regione del Veneto ha dettato disposizioni attuative e di rimodulazione di fase 2, ordinando agli Enti di Governo del TPL la riprogrammazione del servizio con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nelle citate ordinanze; da ultimo, con ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 63 del 26.6.2020 sono state dettate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- l'Ente di governo del TPL con deliberazione n. 1 del 15.5.2020 ha approvato, in esecuzione all'ordinanza n. 45/2020, la revisione del programma di esercizio per la gestione dell'emergenza epidemiologica, con efficacia dal 18.5.2020, e con provvedimento del Presidente della Provincia del 5.6.2020 in qualità di Presidente dell'EdG, ha stabilito di procedere alla revisione del programma di esercizio TPL per le finalità indicate nell'ordinanza n. 49/2020;

Tenuto conto:

- della revisione del programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati da Mobilità di Marca S.p.A. in relazione alle diverse fasi dell'emergenza epidemiologica in corso, come sopra descritto;
- che la Regione del Veneto sta rilevando l'impatto sulla domanda ed offerta di servizi di trasporto pubblico con l'obiettivo di mantenere aggiornato il quadro conoscitivo della situazione

del settore sotto il profilo tecnico trasportistico nonché economico finanziario (note in atti prot. 39522 del 21.3.2020 e prot. 58903 del 18.5.2020);

Considerato che:

- l'art. 92 comma 4bis della Legge n. 27 del 24.4.2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17.3.2020 prevede che *“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. (...)”*;
- l'efficacia della succitata disposizione *“è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'[articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)”*.

Preso atto che con deliberazione n. 640 del 19.5.2020, trasmessa dalla Regione con nota prot. 220579 del 4.6.2020, in atti prot. n. 67557/2020, la Giunta regionale del Veneto:

- ha approvato il livello dei servizi minimi ed il riparto dei finanziamenti di trasporto pubblico locale per l'esercizio 2020, da destinare a favore degli enti locali affidanti, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007; al Comune di Treviso sono stati assegnati per l'anno 2020 finanziamenti pari ad € 6.296.567,59;
- ha stabilito, in considerazione di quanto previsto dal citato art. 92 comma 4bis della Legge n. 27 del 24.04.2020 e fatto salvo il caso di mancata autorizzazione della Commissione Europea, di sospendere l'applicazione per l'esercizio 2020 delle previsioni di cui alla DGRV n. 326/2001 e ai successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, relativamente alle decurtazioni per minori percorrenze esercitate nonché per il mancato raggiungimento del valore del 35% del rapporto ricavi/costi; pertanto, per l'esercizio 2020 non provvederà a trattenere il 5% delle risorse complessivamente assegnate ed impegnate;
- ha rinviato a successivi provvedimenti ogni determinazione conseguente ad intervenute disposizioni normative di modifica del presente quadro regolatorio ed in ordine ad eventuali variazioni positive della disponibilità finanziaria nel corrente esercizio per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale;

Considerato che l'art. 200, comma 6, del decreto legge n. 34 del 19.5.2020 prevede che *“Al fine di garantire l'operatività delle imprese di trasporto pubblico di passeggeri, le autorità competenti di cui all'articolo 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020”*;

Preso atto che con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto n. 164 del 4.6.2020, trasmesso dalla Regione con nota prot. n. 244362 del 22.6.2020, in atti prot. n. 76622/2020:

- sono stati impegnati a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali i finanziamenti da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di TPL, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, relativi alle mensilità da maggio a ottobre 2020; a favore del Comune di Treviso è stata impegnata la somma complessiva di € 3.148.283,82;

- sono stati prenotati i finanziamenti per le mensilità di novembre e dicembre 2020; a favore del Comune di Treviso è stata prenotata la somma di € 524.713,97 pari al 100% della mensilità di novembre 2020 e € 524.713,97 pari al 100% della mensilità di dicembre 2020;
- si è dato atto che all'erogazione delle risorse impegnate si provvederà secondo quanto disposto dall'art. 200, comma 6, del decreto legge n. 34 del 19.5.2020.

Vista la nota e-mail trasmessa dalla Provincia di Treviso, Ente di governo del TPL, in data 6.4.2020 a riscontro della nostra del 3.4.2020, con la quale ha fornito una precisazione circa le competenze degli enti preposti in materia di TPL;

Ritenuto pertanto di:

- accertare al cap. 203520 "L.R. 30.10.98 n° 25 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale servizi minimi (U 161780/5) (E.2.01.01.02.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.148.283,82 pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
- impegnare, a favore di Mobilità di Marca S.p.A. (Codice fornitore 30208 - CF 04498000266), al capitolo 161780/5 "Servizi minimi trasporto pubblico locale (E 203520 - 305002/5)" (U.1.03.02.15.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.463.112,20 comprensiva di Iva 10%, pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;

Visti:

- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare l'art. 107;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la delibera di Giunta n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.8.2010, n. 136" e l'esito della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia richiesta il 11.9.2018 che testualmente recita "*la richiesta viene archiviata poiché la società in oggetto, essendo a prevalente capitale pubblico, rientra nel novero dei soggetti individuati dall'art. 83 comma 1 del d.lgs 159/2011 e di conseguenza, in base a quanto previsto dal successivo comma 3, lett. A) è esentata dallo screening antimafia*";
- la legge 13.8.2010 n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e il D.L. n.187 del 12.11.2010 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, e dato atto che il codice CIG è 5342558255, come da nota della Provincia di Treviso prot. n. 45008 del 4.5.2015, in atti prot. n. 52281/2015;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 30/10/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, infine, l'art. 27 del decreto legge 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2017, n. 96;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di finanziamenti regionali per il servizio di trasporto pubblico locale;

Richiamati il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

#### **DETERMINA**

- di accertare al cap. 203520 "L.R. 30.10.98 n° 25 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale servizi minimi (U 161780/5) (E.2.01.01.02.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.148.283,82 pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
- di impegnare, a favore di Mobilità di Marca S.p.A. (Codice fornitore 30208 - CF 04498000266), al capitolo 161780/5 "Servizi minimi trasporto pubblico locale (E 203520 - 305002/5)" (U.1.03.02.15.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.463.112,20 comprensiva di Iva 10%, pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;
- di dare atto che in base alle disposizioni della DGRV 640/2020 del 19.5.2020 in esecuzione alle disposizioni di cui l'art. 92 comma 4bis e 4quater della Legge n. 27 del 24.4.2020 di conversione del D.L. n. 18 del 17.3.2020 è sospesa l'applicazione per l'esercizio 2020 delle previsioni di cui alla DGRV 326/2001 e ai successivi provvedimenti modificativi ed integrativi, relativamente alle decurtazioni per minori percorrenze esercitate nonché per il mancato raggiungimento del valore del 35% del rapporto ricavi/costi;
- all'erogazione delle risorse impegnate si provvederà secondo quanto disposto dall'art. 200, comma 6, del decreto legge n. 34 del 19.5.2020;
- di dare atto che le predette somme saranno liquidate ad avvenuto accredito dei relativi importi da parte della Regione;
- di trasmettere il presente provvedimento alla società Mobilità di Marca S.p.A.



<p style="text-align: center;"><b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</b> <b>RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</b></p>
---

Io sottoscritto dott. Gaspare Corocher, Dirigente del Settore Affari generali, contratti e appalti, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

**DICHIARO**

che il servizio di trasporto pubblico locale rientra tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito in L. 14.9.2011, n. 148 e ss.mm.ii. e che l'attività svolta dalla società Mobilità di Marca S.p.A. rientra, ai sensi della D.C.C. n. 75 del 18.12.2019, tra le attività di interesse generale di cui all'art. comma 2, lett. a) TUSP.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, CONTRATTI E APPALTI  
F.to dott. Gaspare Corocher



. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di accertare al cap. 203520 "L.R. 30.10.98 n° 25 - Funzioni delegate in materia di trasporto pubblico locale servizi minimi (U 161780/5) (E.2.01.01.02.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.148.283,82 pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile;

di impegnare, a favore di Mobilità di Marca S.p.A. (Codice fornitore 30208 - CF 04498000266), al capitolo 161780/5 "Servizi minimi trasporto pubblico locale (E 203520 - 305002/5)" (U.1.03.02.15.001) del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, la somma di € 3.463.112,20 comprensiva di Iva 10%, pari al 100% del corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, da imputare all'esercizio finanziario 2020 in cui la stessa risulta esigibile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 3.463.112,20 al cap. 161780/5 "Servizi minimi trasporto pubblico locale (E 203520-305002/5)" (Pdcf U. 1.03.02.15.001) a favore Mobilità di Marca S.p.A (ascot 30208) quale corrispettivo per il servizio di trasporto pubblico locale urbano con riferimento alle mensilità da maggio ad ottobre 2020, imputando la spesa all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, - imp. 2020/2965.

accerta l'entrata di Euro 3.148.283,82 come di seguito indicato:

- Esercizio 2020: Euro 3.148.283,82 Capitolo 203520 (Cod. E 2.01.01.02.001) - acc.to n. 2020/678 da atto che la stessa è stata riscossa per Euro 2.098.855,88 con quietanze n. 15001 e n. 15002 del 25.06.2020

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria